# CAMERA DEI DEPUTATI N. 892

# PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Deputato FELICI**

*Presentata il 6 ottobre 1972*

## Norme relative alla realizzazione di opere di ingegneria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questo progetto di legge trae origine dalla sentita esigenza di tutelare, nei limiti della Costituzione, l'attività di coloro che professionalmente si dedicano alla realizzazione delle opere di ingegneria.

Per quanto possa sembrare strano, infatti, manca nella nostra legislazione una norma che stabilisca con chiarezza i compiti e, quindi, le responsabilità di coloro, che nel campo dirigenziale ed imprenditoriale concorrono alla realizzazione delle opere in questione, per cui in presenza di determinati fatti o eventi, la Magistratura – troppo spesso – è tratta in inganno e giudica secondo l'« apparenza » e non in « forza di una legge ».

Questo progetto, quindi, si propone di colmare una lacuna; di dare, cioè, una qualificazione alle singole persone che intervengono nella realizzazione dell'opera perchè l'attività di ciascuno sia esattamente circoscritta e sia validamente tutelata sotto ogni profilo così che cessi l'abuso di attribuire determinate responsabilità che sono, invece, di altri o che sono proprie della pubblica amministrazione.

Gli articoli 1 e 2 non sembra abbiano bisogno di illustrazioni particolari. In essi viene precisato che la « realizzazione di qualsiasi opera di ingegneria » è compiuta con la partecipazione di specifiche attività e competenze che sono quelle dettate dalla legge. Queste e non altre ! Che i preposti alla realizzazione, dal progettista al direttore dei lavori debbono essere professionisti abilitati ed iscritti negli appositi albi professionali.

L'articolo 3 specifica che il progettista ha la responsabilità – nei riguardi del committente – che i suoi elaborati siano conformi alle leggi ed ai regolamenti. Con tale articolo si è voluto « responsabilizzare » al massimo il professionista, sia per il decoro della professione stessa, sia – ed ancor più – per ribadire che il progettista deve essere, nel suo campo, un coadiutore della pubblica amministrazione nella osservanza di tutte le norme ed i regolamenti propri dell'opera da realizzare.

L'articolo 4 precisa i doveri del progettista delle parti statiche o dinamiche, sia verso il committente, sia nei confronti delle norme che regolano la materia alle quali deve scrupolosamente attenersi.

L'articolo 5 è quello di maggior rilievo. Riguarda la figura, i compiti e le responsabilità del direttore dei lavori.

Questi, secondo la comune accezione e le prassi consolidata, deve vigilare perchè l'opera sia eseguita conformemente al progetto. Egli, come del resto era già previsto nella legge del 2 marzo 1949, n. 143 all'articolo 19, lettera *g*), non ha l'obbligo della frequenza giornaliera in cantiere ma dirige e sorveglia i lavori con visite « periodiche » nel numero necessario ed a suo « insindacabile giudizio ».

Al di fuori di questi compiti, altro non compete al direttore dei lavori.

È, quindi, necessario rilevare la incongruenza delle norme previste dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 che accollano al direttore dei lavori compiti e responsabilità che sono, invece, proprie della pubblica autorità e che vorrebbero renderlo colpevole di fatti altrui in spregio anche all'articolo 27 della Costituzione che solennemente dichiara che « la responsabilità penale è personale ».

È, invero, fuori della realtà ipotizzare che un direttore dei lavori debba e possa fare il controllore delle altrui gesta ed anche se queste sono compiute in sua assenza (non avendo egli l'obbligo della frequenza giornaliera in cantiere) debba subirne i riflessi penali.

Altro aspetto, infine, da chiarire, e questo progetto di legge se lo pone come scopo, è quello della presunta responsabilità del direttore dei lavori in relazione alla legge infortunistica.

Invero, gli articoli 77 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 104 indicano come presunti contravventori alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, oltre ai datori di lavoro, anche non specificati « dirigenti » mentre gli Ispettorati del lavoro e, poi, la Magistratura – quasi sempre – individuano tra questi « dirigenti » anche il direttore dei lavori.

È sfuggito, quindi, finora che i soli responsabili degli eventuali, deprecabili infortuni sul lavoro, sono coloro che debbono organizzarlo e attrezzarlo; sono quelli che hanno il governo delle maestranze e non il direttore dei lavori che deve – ripetersi ancora – vigilare esclusivamente, e nell'interesse del committente, sulla esecuzione dell'opera e sulla sua rispondenza al progetto.

Il direttore dei lavori, e questo progetto di legge lo vuole sancire senza possibilità di equivoco, non ha alcun rapporto di dipendenza o di supremazia con l'assuntore dei lavori; non ha una posizione nell'impresa nè può interferire in essa. Egli rappresenta il committente e lo garantisce esclusivamente nei riflessi dell'opera da compiersi.

È, pertanto, di tutta evidenza che si fa opera di giustizia specificando i doveri del direttore dei lavori, ritenendo, perciò, abrogate quelle norme che contrastano con le disposizioni della presente legge e che appaiono, oltretutto, viziate di incostituzionalità.

L'articolo 6 specifica i compiti dell'assuntore dei lavori ed indica – per la maggior chiarezza – quali sono i suoi dipendenti che egli deve preporre alla realizzazione dell'opera.

L'articolo 7 istituisce – come libro obbligatorio – il diario di cantiere. Non dovrebbe essere considerata questa una innovazione in senso tecnico perchè già il codice civile prevede che l'imprenditore debba provvedersi di quelle scritture che siano richieste dalla natura dell'impresa.

Riteniamo che un'impresa di lavori di ingegneria ben possa istituire un libro dove giornalmente vengano annotati i fatti salienti che sono occorsi durante la realizzazione dell'opera; i tempi di avanzamento; i materiali impiegati; le macchine in uso; i rilievi; le prescrizioni impartite e quelle ricevute.

Gli articoli 8 e 9 specificano le attribuzioni del direttore di cantiere o dell'opificio e dell'assistente e le loro responsabilità.

In una società che va sempre più evolvendosi tecnologicamente, queste due figure debbono, ormai, avere qualità professionali ed essere tecnicamente preparati ad assumersi quelle responsabilità che sono loro proprie. Sono essi, infatti, che stando in permanenza sulle opere ed avendo governo degli uomini, debbono vigilare, prevenire e provvedere perchè le maestranze vengano opportunamente utilizzate ed il luogo di lavoro sia organizzato ed attrezzato secondo l'opera da compiersi e le norme che la regolano.

L'articolo 10 fa obbligo all'assuntore dei lavori di comunicare agli uffici competenti, il nominativo dei preposti al cantiere e la loro eventuale sostituzione. Questo per la certezza di individuare tempestivamente ogni eventuale responsabilità.

L'articolo 11, stabilisce quali sono i « dirigenti » previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 104 che non possono non essere il direttore del cantiere o dell'opificio e l'assistente i quali, come rappresentanti dell'assuntore dei lavori, e per quanto detto più sopra, sono, con questi, gli unici responsabili dell'applicazione delle prescritte misure precauzionali e scientemente possono violare la norma.

L'articolo 12 – come è ovvio – sancisce la abrogazione di ogni norma in contrasto con l'emananda legge.

Onorevoli colleghi, in considerazione di quanto sopra, affido alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

# PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La realizzazione di qualsiasi opera di ingegneria deve esere compiuta nell'ambito delle specifiche competenze previste dalla presente legge.

ART. 2.

Il progettista, il calcolatore delle parti statiche e dinamiche, il direttore dei lavori e il direttore di cantiere debbono essere abilitati all'esercizio della professione ed essere iscritti negli appositi albi professionali.

ART. 3.

Il progettista ha la responsabilità nei confronti del committente della rispondenza degli elaborati alle norme di legge e di regolamento vigenti.

ART. 4.

Il calcolatore delle parti statiche e dinamiche esegue il progetto del dimensionamento su incarico del committente fornendogli tutti gli elaborati ritenuti necessari o richiesti, nel rispetto del progetto generale, delle leggi e delle disposizioni che regolano la materia.

ART. 5.

Il direttore dei lavori è responsabile unicamente verso il committente, della rispondenza dell'esecuzione dell'opera al progetto generale ed ai particolari esecutivi. A suo insindacabile giudizio esercita l'alta sorveglianza durante l'esecuzione dei lavori; prescrive le norme ed impartisce le istruzioni che sono vincolanti per l'esecutore delle opere.

ART. 6.

L'assuntore dei lavori ha l'obbligo di eseguire l'opera commessagli nel rispetto dei progetti esecutivi, delle prescrizioni del direttore dei lavori, delle regole dell'arte e dell'uso dei materiali idonei.

Da esso dipendono: il direttore del cantiere o dell'opificio; l'assistente; le maestranze comunque qualificate.

ART. 7.

L'assuntore dei lavori di ingegneria è tenuto ad istituire – per ciascun lavoro – un apposito diario preventivamente numerato, bollato e vidimato a norma di legge. In esso il direttore dei lavori, il direttore di cantiere o dell'opificio o chi ne fa le veci, devono annotare cronologicamente i fatti occorsi durante la realizzazione dell'opera; le istruzioni impartite; quelle ricevute; gli eventuali rilievi; le disposizioni adottate.

Ultimata l'opera, il diario sarà conservato dall'assuntore dei lavori a norma dell'articolo 2220 del codice civile.

ART. 8.

Il direttore del cantiere o dell'opificio, o di qualsiasi opera per cui venga nominato, cura e presiede l'organizzazione dei luoghi di lavoro. Egli ha la responsabilità dell'esecuzione dei lavori; del funzionamento e della utilizzazione dei macchinari e delle attrezzature; dell'apprestamento delle opere provvisionali; dell'impiego e della sorveglianza delle maestranze.

ART. 9.

In mancanza o in assenza del direttore di cantiere o dell'opificio, ne assume i compiti e le responsabilità di cui all'articolo che precede, l'assistente.

ART. 10.

La nomina del direttore del cantiere o dell'opificio, dell'assistente e le loro, eventuali, sostituzioni, dovranno essere comunicate – a cura dell'assuntore dei lavori – agli Uffici competenti ed essere annotate nel diario previsto all'articolo 7.

ART. 11.

Gli articoli 77 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 104, si applicano, oltre che ai datori di lavoro, ai direttori di cantiere od opificio ed agli assistenti.